



Provincia di Macerata

**Settore Segreteria Affari generali e SUA
Servizio Appalti Sua e Contratti**

Corso della Repubblica 28 – 62100 Macerata
Tel. 0733 248537 – c.f. 80001250432
PEC: provincia.macerata@legalmail.it
mail: ufficioappalti.contratti@provincia.mc.it

S.U.A. PER IL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

OGGETTO:	PROCEDURA APERTA ACCELERATA art. 71, comma 3 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.
	Appalto dei lavori di riqualificazione impianto sportivo quartiere Fontespina - realizzazione campo in erba sintetica. CUP: E75B23000100004 CIG: BAE6B094D0 CUI: L00262470438201800043

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

- Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale è stata indetta la presente procedura ex art. 83, comma 1 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. (in seguito Codice), contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla Provincia di Macerata, Corso della Repubblica n. 28, 62100 Macerata, C.F. e P.I.: 80001250432, PEC: provincia.macerata@legalmail.it; codice AUSA 0000234894; in qualità di centrale di committenza, per conto del Comune di Civitanova Marche, che provvederà poi alla stipulazione e all'esecuzione del relativo contratto; modalità di compilazione e presentazione dell'offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto lavori di riqualificazione impianto sportivo quartiere Fontespina - realizzazione campo in erba sintetica, come meglio specificato nel progetto allo scopo redatto.
- Per i contatti si richiama l'apposita sezione del sito internet della Provincia di Macerata relativa al Servizio Appalti e Contratti: <http://istituzionale.provincia.mc.it/org-uffici/appalti-e-contratti/>.
- Determina a contrarre: n. 78 del 18.03.2026.
- Tipologia di affidamento: procedura aperta accelerata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), secondo periodo in combinato disposto con gli artt. 70, comma 1 e 71, comma 3 del Codice.
- Criterio di aggiudicazione: la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice.
- Ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 3-bis e dell'allegato I.3 al Codice, il presente bando è pubblicato nel rispetto del termine di tre mesi dall'approvazione del progetto esecutivo intervenuta in data 03.03.2026.
- Ai sensi dell'art. 83, comma 2, dell'art. 17, comma 3 del Codice e dell'allegato I.3 al Codice la durata del procedimento di gara è prevista pari a nove mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara.
- L'intervento oggetto di affidamento è finanziato mediante mutuo contratto con l'Istituto Credito Sportivo Pratica n. 6087600 con imputazione al capitolo 2791 "Campo da calcio in erba sintetica Quartiere Fontespina" imp. 1486 – 2025.



Provincia di Macerata

**Settore Segreteria Affari generali e SUA
Servizio Appalti Sua e Contratti**

Corso della Repubblica 28 – 62100 Macerata
Tel. 0733 248537 – c.f. 80001250432
PEC: provincia.macerata@legalmail.it
mail: ufficioappalti.contratti@provincia.mc.it

- Luogo di esecuzione dei lavori, codice ISTAT compreso:
043013– Comune di Civitanova Marche (MC); codice NUTS: ITI33.
- Codice CUP: E75B23000100004; Codice CIG: BAE6B094D0; Codice CUI: L00262470438201800043.
- Codice CPV: 45212290-5 - Riparazione e manutenzione di impianti sportivi.
- Validazione progetto ai sensi dell'art. 42, comma 4 del Codice: 02.03.2026.
- Il **Responsabile Unico del Progetto (RUP)**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il l'Ing. Marco Orioli (email: marco.orioli@comune.civitanova.mc.it; PEC: comune.civitanovamarche@pec.it; Tel. 0733/822326).
- Il **Direttore dei Lavori (DL)**, ai sensi dell'art. 114 del Codice, è l'Geom. Roberto Montironi.
- Il **Responsabile del procedimento per la fase di affidamento**, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. è il Dott. Giuseppe Costantini, Responsabile del Servizio “Appalti, S.U.A. e contratti” della Provincia di Macerata. Lo stesso, in conformità alla Convenzione che regola i rapporti tra ente delegante ed ente delegato, curerà tutti gli adempimenti relativi alla procedura di affidamento del presente appalto, con l'eccezione di quelli per cui siano necessarie specifiche competenze tecniche, ivi compresa l'eventuale verifica della congruità dei costi della manodopera e dell'offerta, che saranno di competenza del RUP dell'ente delegante, in possesso delle specifiche conoscenze necessarie per lo studio degli elementi di natura prettamente tecnica.
- Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la presente procedura si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione della piattaforma di approvvigionamento digitale disponibile all'indirizzo internet <http://sua.provincia.mc.it>, conforme alle regole tecniche di cui all'art. 26 del Codice, nonché alle Regole tecniche di cui alla determinazione n. 137/2023 adottata dall'AGID ai sensi dell'art. 26 del Codice e recante “*Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale*”) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale, anche CAD nel prosieguo), dettagliatamente descritta nel seguito, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di aggiudicazione dell'offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

1) PIATTAFORMA

1.1 La piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma. L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del Codice civile.

Il Sistema.

Le regole di utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata piattaforma telematica GT-SUAM sono descritte nell'elaborato a base di gara denominato “Regole di utilizzo della piattaforma telematica”.

Il Sistema è costituito da una PAD di negoziazione nella disponibilità della Provincia di Macerata e raggiungibile all'indirizzo web <http://sua.provincia.mc.it> conforme alle regole stabilite dal CAD e dalle pertinenti norme del Codice.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, le Amministrazioni o comunque ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema e i terzi, a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari



Provincia di Macerata

**Settore Segreteria Affari generali e SUA
Servizio Appalti Sua e Contratti**

Corso della Repubblica 28 – 62100 Macerata
Tel. 0733 248537 – c.f. 80001250432
PEC: provincia.macerata@legalmail.it
mail: ufficioappalti.contratti@provincia.mc.it

alla dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di massimo 50 MB per la busta digitale amministrativa, 100 MB per la busta digitale tecnica e 50 MB per la busta digitale economica (il sistema prevede di regola una sola busta digitale amministrativa per tutti i lotti, e, quando prevista, una busta digitale tecnica per ciascun lotto e una busta digitale economica per ciascun lotto), dimensioni oltre le quale non è garantito l'upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla Provincia di Macerata, tempestivamente, tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

- 1) è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
- 2) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema, esonerano la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile, la Provincia di Macerata e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito <http://sua.provincia.mc.it> sezione "Informazioni", sottosezione "Assistenza tecnica" o i corrispondenti riferimenti e di lasciare i dati identificativi dell'operatore economico e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente atto. I servizi di assistenza agli operatori economici sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

Gestore del sistema.

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice (della prima fase) è la Provincia di Macerata, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso,



segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica del sistema.

La PAD è di proprietà della Regione Marche, concessa in riuso da parte della Provincia di Macerata ed in esercizio sui sistemi e nei locali della Provincia stessa. La Regione Marche garantisce la sicurezza fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Congiuntamente al Gestore del sistema è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della PAD e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti” presente nel sito <http://sua.provincia.mc.it> sezione “Informazioni”, sottosezione “Accesso area riservata”, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli art.li 6-bis e 6 ter del CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del CAD);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione e registrazione al sistema

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di



Provincia di Macerata

**Settore Segreteria Affari generali e SUA
Servizio Appalti Sua e Contratti**

Corso della Repubblica 28 – 62100 Macerata
Tel. 0733 248537 – c.f. 80001250432
PEC: provincia.macerata@legalmail.it
mail: ufficioappalti.contratti@provincia.mc.it

cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici, sottoscritti con firma digitale ove espressamente previsto. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. Per procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della PAD e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" presente nel sito <http://sua.provincia.mc.it> sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata". La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all'area riservata. L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del CAD. Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati – tra cui in particolare le "Regole di utilizzo della PAD" e le istruzioni presenti nel sito <http://sua.provincia.mc.it> sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata", nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito <http://sua.provincia.mc.it> o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Area comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del Codice, l'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, elegge automaticamente domicilio nell'apposita area a esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

Le informazioni di cui all'articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso.

Ai medesimi fini, in caso di RTI, l'impresa mandataria con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area a essa riservata per sé e per le mandanti.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, la Provincia di Macerata invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente. Si richiamano al riguardo le



disposizioni di cui al presente atto.

REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie a evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara, con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, la Provincia di Macerata segnalerà il fatto all'Autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Regione Marche, la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti, le amministrazioni o i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito <http://sua.provincia.mc.it> e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dalla Provincia di Macerata e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

La Regione Marche, la Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito suddetto e in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Regione Marche, la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne la Regione Marche, la Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, la Regione Marche, la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA E RELATIVA PUBBLICAZIONE. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara di cui all'art. 83, comma 1 del Codice;
- 2) Disciplinare di gara di cui all'art. 87, comma 1 del Codice e relativi allegati, ivi compresi i modelli di presentazione delle offerte (All.1: Modello 1 - Domanda di partecipazione e



dichiarazioni integrative; All.2: Modello 2 - Offerta economica, costi manodopera e oneri sicurezza aziendali; All.3: Modello 3 – Avvalimento; All.4: Modello 4 - Requisiti art.28 all.II.12 al Codice; All.5: Modello 5 - Dichiarazione l.68/99; All.6: Assolvimento imposta di bollo; All.7: Criteri OEPV);

3) Protocollo di Legalità e Sicurezza sottoscritto con la Prefettura – UTG di Macerata il 10 novembre 2011 e pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia di Macerata al link: <http://istituzionale.provincia.mc.it/protocollo-di-legalita/>.

4) Documentazione tecnica:

Progetto ai sensi dell'art. 41, comma 2 e dell'allegato I.7 al Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

- Tav_A1_Relazione Illustrativa
- Tav_B1_Corografia
- Tav_B2_Planim_catastale_aereofoto
- Tav_C.1 Doc_Fotografica_ante_operam
- Tav_C2 Stato di fatto
- Tav_C3 Progetto_planimetria tracciamento
- Tav_C4 Progetto_Planimetria drenaggio superficiale
- Tav_C5 Progetto_Planimetria drenaggio profondo
- Tav_C6 Progetto_Planimetria irrorazione
- Tav_C7 Particolari costruttivi drenaggio verticale
- Tav_C8 Particolari costruttivi-panchine porte recinzione
- Tav_C9 Progetto_schema elettrico terre faro
- Tav_C10 Particolari costruttivi-Torri faro
- Tav_C11 Particolari costruttivi-Serbatoio riserva idrica
- Tav_C12_STRUTTURA_Relazione di calcolo
- Tav_C13_STRUTTURA_Relazione materiali
- Tav_C14_STRUTTURA_Relazione geotecnica
- Tav_C15_STRUTTURA_esecutivo struttura
- Tav_C16_STRUTTURA_Piano di manutenzione
- Tav_D.1 Relazione CAM
- Tav_D.2_relazione concezione del sistema
- Tav_E1_Capitolato speciale d'appalto
- Tav_E2_Schema contratto appalto
- Tav_F.1 Manuale d'uso
- Tav_F.2_Manuale di manutenzione
- Tav_F.3_Programma di manutenzione
- Tav_F.4_Documento specifico manutenzione manto
- Tav_G.1_Relazione presenza e risoluzione interferenze
- Tav_G.2_Relazione gestione delle materie e piano riutilizzo delle terre
- Tav_G.3_Relazione sulla cantierizzazione
- Tav_G.4_Approvigionamento e scariche materiali
- Tav_H.1_Diagramma di Gantt
- Tav_H.2_PSC
- Tav_H.3_Analisi e valutazione dei rischi
- Tav_H.4_Fascicolo dell'opera
- Tav_I1_Elenco prezzi analisi prezzi



- Tav_I2_Computo metrico estimativo
- Tav_I3_Stima costi speciali sicurezza
- Tav_I4_Quadro incidenza manodopera
- Tav_I5_Cronoprogramma
- Tav_I6_Quadro_Tecnico_Economico

Ai sensi dell'art. 88 del Codice, la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, sulla PAD sopra indicata. Dalla PAD è possibile accedere all'elenco di tutte le procedure; in particolare, cliccando su "Visualizza scheda" è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile la "Documentazione di gara" elencata nel presente disciplinare di gara e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla procedura medesima.

Ai fini della presente procedura, ai sensi dell'art. 82, comma 2 del Codice, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Disciplinare e quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

2.2 Pubblicazioni

Conformemente a quanto disposto dall'art. 85 del Codice, il bando di gara è pubblicato su:

- Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
- Sito istituzionale della stazione appaltante <https://istituzionale.provincia.mc.it/>.

2.3 Chiarimenti

Qualora l'operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di affidamento, dovrà utilizzare le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma, secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della PAD, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali".

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti, secondo le modalità di cui sopra, almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, sulla PAD, nell'apposita sezione "Comunicazioni dell'amministrazione", accessibile all'indirizzo sopra indicato. Le risposte sono formulate in lingua italiana.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (in seguito FVOE), risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dall'ANAC.

2.4 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal CAD, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale (a riguardo si richiama il documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche") e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del CAD o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa piattaforma e le comunicazioni di cui sopra



sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

I concorrenti sono tenuti ad indicare e tenere aggiornato direttamente sul portale l'indirizzo PEC quale domicilio digitale da utilizzare ai fini delle comunicazioni; il proprietario della casella di posta elettronica certificata ha l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo, sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese, il proprio indirizzo di posta elettronica; il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo rappresenta un caso di irreperibilità colpevole del destinatario, salvo prova contraria, in quanto su di lui incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile; è valida la notifica eseguita tramite PEC ad un indirizzo di posta elettronica attribuito in base alle risultanze del registro Inipec alla società destinataria dell'atto anche se tale indirizzo non è stato più rinnovato o non viene utilizzato; la notifica si considera valida anche nell'ipotesi in cui la casella di posta elettronica sia piena; l'operatore economico ha la responsabilità nella gestione del domicilio digitale indicato alla stazione appaltante; ricadono sull'operatore inadempiente le conseguenze negative non solo dell'obbligo di dotarsi di indirizzo Pec, ma anche di tenerlo operativo, considerandosi comunque valida la comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata alla Stazione Appaltante.

Il funzionamento della PAD avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (nel prosieguo Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del CAD, del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma. L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche".

È fatto salvo quanto previsto nell'art. 25, comma 2 del Codice qualora si verificano malfunzionamenti della PAD. Più precisamente, in caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta



presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del Codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento (cfr. Tar Puglia, Bari, sez.III, n.461 del 3.4.2020; Tar Marche, sez.I, n. 206 del 12.3.2021).

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, tramite PAD e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata provincia.macerata@legalmail.it; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lettere b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3) OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Il presente disciplinare si riferisce all'affidamento per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di riqualificazione impianto sportivo quartiere Fontespina - realizzazione campo in erba sintetica.

3.2 Il Comune committente, ai sensi dell'art. 58 del Codice, con riferimento alla natura dei lavori, alla possibilità tecnica dell'intervento ed alla convenienza economica per l'Ente, non ha ritenuto di suddividere l'intervento stesso in lotti, in quanto un'eventuale suddivisione, oltre a non essere economicamente opportuna, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell'appalto. La suddivisione in lotti non consentirebbe, infine, di garantire omogeneità e coerenza al procedimento.

Ai sensi dell'art. 100 del Codice, così come modificato dall'art. 93 del D. Lgs. 209/2024, i lavori sono classificati come di seguito riportato:

Tabella n. 1 – Descrizione delle lavorazioni



Provincia di Macerata

**Settore Segreteria Affari generali e SUA
Servizio Appalti Sua e Contratti**

Corso della Repubblica 28 – 62100 Macerata
Tel. 0733 248537 – c.f. 80001250432
PEC: provincia.macerata@legalmail.it
mail: ufficioappalti.contratti@provincia.mc.it

Dettaglio lavorazione	Categoria	Class.	Classificazione delle categorie	Importo, Iva esclusa	Subappalto		Avvalimento	Qualificazione obbligatoria
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6	II	Prevalente	€ 364.998,34	SI	Max 50% dell'importo delle lavorazioni in OS6 (art. 119, c.1 Codice)	SI	SI
Verde e arredo urbano	OS24	I	Scorporabile	€ 212.399,42	SI	Interamente	SI	SI
Lavori in terra	OS1	I	Scorporabile	€ 155.517,49	SI	Interamente	SI	SI
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	OG10	I	Scorporabile	€ 110.305,35	SI	Interamente	SI	SI

Si precisa che nell'ambito dei lavori in appalto sono previste anche prestazioni ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, consistenti in:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti (cfr. Anac delibera n. 1113 del 16.12.2020, con la quale l'Autorità ha fissato criteri ermeneutici per individuare i servizi ambientali maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa).

Premesso che l'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012 (cfr. Anac delibera n. 407 del 11.09.2024), l'operatore economico cui è demandata l'esecuzione della suddetta prestazione dovrà dichiarare di essere iscritto o di aver presentato idonea domanda di iscrizione nella white list istituita presso la Prefettura competente territorialmente, cioè quella della provincia in cui l'operatore economico stesso ha la propria sede. Nel caso in cui le suddette lavorazioni siano affidate in subappalto o costituiscano oggetto di una subfornitura, è il subappaltatore o il subfornitore a dover risultare iscritto nella predetta white list (cfr. Anac delibera n. 29 del 17.01.2024).

Ai fini del subappalto, si precisa che la parte delle lavorazioni riconducibili agli impianti elettrici (OG10), per un importo quantificato in sede progettuale pari a € 110.305,35 potrà essere



subappaltata solo ad un operatore economico adeguatamente qualificato; in caso contrario la ditta concorrente, ai sensi dell'art. 113, comma 1 del Codice, dovrà essere in possesso, per la fase esecutiva, dell'abilitazione di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008) e s.m.i. (possessione dell'iscrizione alla CCIAA per l'esecuzione di impianti di cui al D.M. n. 37/2008 e s.m.i.). Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. n. 37/2008, “*Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4*”. Il Responsabile Tecnico svolge tale funzione per una sola impresa ed è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Si evidenzia, infine, che la ditta esecutrice dovrà rilasciare, a fine lavori, la dichiarazione di conformità degli impianti, alla quale deve sempre essere allegata copia del certificato della CCIAA attestante l'abilitazione dell'installatore ai sensi del cit. D.M. n. 37/2008.

Si precisa che le lavorazioni relative alle categorie scorporabili **OS24, OS1 e OG10** non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo della relativa adeguata qualificazione. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo oppure mediante avvalimento, non possieda i requisiti di qualificazione per la predetta categoria, deve obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della predetta categoria scorporabile. Il subappalto cd. qualificante o necessario, in fase esecutiva, potrà essere autorizzato solo a favore di soggetti in possesso di idonei requisiti. Ai sensi dell'art. 30, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice, i requisiti relativi alla suddetta categoria scorporabile non posseduti dall'operatore economico partecipante devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente e concorrono all'importo della stessa ai fini della relativa qualificazione. Le relative lavorazioni sono comunque interamente subappaltabili ad imprese in possesso di adeguata qualificazione.

Si precisa che nella presente procedura di gara è richiesta espressamente la qualificazione, per il relativo importo, nella categoria prevalente **OS6** (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi). Non è, quindi, ammessa la qualificazione nella categoria prevalente mediante ricorso al principio di assorbimento della categoria di opera specializzata OS6 nella categoria di opera generale OG1 (in virtù del quale gli operatori economici qualificati nella categoria OG1 possono alla procedura di gara in luogo della categoria OS6), in quanto l'attività da svolgere non costituisce una mera manutenzione.

3.3 Importo a base di gara

Importo presunto a base di gara soggetto a ribasso, comprensivo dei costi della manodopera:

€ 836.168,70 (ottocentotrentaseimilacentosessantotto/70 euro), Iva esclusa.

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:

€ 7.051,90 (settemilazerocinquantuno/90 euro).

Importo complessivo presunto dell'appalto:

€ 843.220,60 (ottocentoquarantatremiladuecentoventi/60 euro), Iva esclusa.

Importo totale presunto complessivo dell'appalto:

€ 1.011.864,72 (unmilionezeroundicimilaottocentosessantaquattro/72), Iva esclusa.



3.4 Fonti di finanziamento

L'appalto è finanziato mediante mutuo contratto con l'Istituto Credito Sportivo Pratica n. 6087600 con imputazione al capitolo 2791 "Campo da calcio in erba sintetica Quartiere Fontespina" imp. 1486 – 2025.

3.5 Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Ente committente ha stimato in € **136.316,97**, calcolati secondo le indicazioni meglio fornite nello specifico allegato progettuale (vedi Tav. I4. Quadro incidenza manodopera). L'importo contrattuale sarà determinato applicando all'importo ribassabile, comprensivo del costo della manodopera, il ribasso percentuale offerto dal concorrente aggiudicatario e sommando al valore così ottenuto gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

3.6 Ai sensi dell'art. 11, comma 2 e 2-bis del Codice, è applicabile al presente appalto, per i dipendenti (personale operaio e impiegatizio) delle imprese edili ed affini (settore delle imprese edili e affini), il seguente CCNL: "F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative";

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Codice, così come modificato dall'art. 2, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 209/2024, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. In tal caso, ai sensi dell'art. 5, dell'allegato I.01 al Codice, per consentire di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 11, comma 4 del Codice, in sede di presentazione dell'offerta, mediante compilazione, nella sezione di interesse, della domanda di partecipazione.

3.7 Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente **OS6**; tale limite quantitativo del subappalto va rispettato, altresì, per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l'appalto, con finalità di carattere preventivo rispetto a fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, oltre che di carattere organizzativo, per una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni (cfr. TAR Lazio, sez.I, 24.04.2020, n. 4183; TAR Lazio, Roma, sez. III quater, 3.11.2020, n.11304).

3.8 Quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle lavorazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (cfr. MIT, parere n. 3116 del 06.12.2024, per la configurabilità della fattispecie di cui quale vincolo per l'appaltatore in caso di modifiche contrattuali e/o varianti in corso d'opera non previste nella fase di gara).

4) DURATA, OPZIONI E PAGAMENTI

4.1 Durata

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **120** (a lettere centoventi) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, redatto ai sensi dell'art. 3, dell'allegato II.14 al Codice.

4.2 Proroga

L'esecutore, che per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, ai sensi del comma 8, art. 121 del Codice, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale e comunque almeno 45 giorni prima della scadenza del termine contrattuale, secondo quanto meglio previsto



all'art. 2.7 del Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa.

4.3 Consegna

Il Comune committente, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice, si riserva di disporre, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, l'avvio dei lavori sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto.

4.4 Penali

Il Comune committente provvederà ad applicare, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 126 del Codice le seguenti penali: 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

4.5 Premio di accelerazione

Ai sensi dell'art. 126, comma 2 del Codice, così come modificato dall'art. 45 del D. Lgs. 209/2024, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine suindicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un **premio di accelerazione** per ogni giorno di anticipo; l'ammontare del premio è determinato nei termini e con le modalità meglio dettagliate nel CSA.

Il premio è corrisposto, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Il premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri è riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

4.6 Pagamenti

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà **a misura**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. m) dell'allegato I.7 al Codice.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

4.7 Anticipazione contrattuale

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125 del Codice, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale. L'anticipazione contrattuale è consentita anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via di urgenza. Si rinvia al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193 per lo schema-tipo "Garanzia fideiussoria per l'anticipazione".

4.8 Ritenute

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (cfr. art. 2.17 del Capitolato speciale d'appalto); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

4.9 Tracciabilità finanziaria

L'affidamento è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Pertanto l'affidatario si obbliga, al fine di consentire alle competenti autorità il monitoraggio finanziario dell'affidamento, ad assumere e a far assumere ai subappaltatori, ai sub-fornitori o comunque a qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, l'obbligo di:

a) aprire (se non già esistente) e fare quanto necessario affinché sia aperto (se non già esistente) dai propri subcontraenti e/o subappaltatori e/o fornitori, un conto corrente bancario o postale



Provincia di Macerata

**Settore Segreteria Affari generali e SUA
Servizio Appalti Sua e Contratti**

Corso della Repubblica 28 – 62100 Macerata
Tel. 0733 248537 – c.f. 80001250432
PEC: provincia.macerata@legalmail.it
mail: ufficioappalti.contratti@provincia.mc.it

dedicato allo specifico intervento, per il quale sia disponibile la funzione “Bonifico SEPA (Single Euro Payments Area)”, al fine di utilizzare detto conto per l’accredito degli incassi e l’addebito dei pagamenti comunque connessi alla realizzazione dell’intervento;

b) comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto d’appalto (ovvero del sub-contratto, del contratto di subappalto e/o del contratto di fornitura) e prima di attivare incassi e/o pagamenti sul conto dedicato allo specifico intervento, sia l’IBAN del menzionato conto, sia le complete generalità delle persone autorizzate ad operare sullo stesso (comprensive di C.F.), fermo restando che qualsivoglia cambiamento del conto dedicato allo specifico intervento potrà essere effettuato dall’operatore economico solo previa comunicazione alla Stazione Appaltante, contenente l’indicazione del nuovo IBAN, la data di attivazione del nuovo conto dedicato allo specifico intervento e la disattivazione del precedente. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione delle previste sanzioni amministrative pecuniarie.

L’Appaltatore accetta altresì espressamente, sia per sé che, ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile, per i sub-appaltatori, i sub-fornitori o comunque per qualsivoglia soggetto terzo sub-contrattante, che l’inosservanza degli obblighi di cui alla presente clausola in materia di monitoraggio finanziario costituisce circostanza che comporta la risoluzione automatica, ex articolo 1456 del Codice Civile, dello stipulando contratto di incarico ovvero dei sub-contratti aventi ad oggetto le medesime prestazioni: gli eventuali sub-contratti, nei limiti in cui possono essere stipulati nell’ambito della presente procedura, dovranno pertanto prevedere le medesime obbligazioni sopra indicate e un’apposita clausola risolutiva espressa del medesimo tenore.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

4.10 Revisione dei prezzi

Ai sensi dell’art. 60 del Codice, comma 1, così come modificato dall’art. 23 del D. Lgs. 209/2024, le clausole di revisione prezzi si riferiscono alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell’opera superiore al tre per cento dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento della variazione, in relazione alle lavorazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione di cui all’articolo 60, comma 3, lett. a) del Codice, secondo le modalità di cui all’allegato II.2-bis al Codice. Si rinvia all’art. 2.26 del Capitolato speciale ed all’art. 11 dello schema di contratto.

Il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell’allegato I.3 al Codice, il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione, come individuato dall’art. 1, commi 1 e 2 del predetto allegato. Al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione della clausola di revisione del prezzo, l’andamento degli indici di cui all’art. 60 del Codice verrà monitorato con frequenza mensile.

La revisione in aumento opererà a valere e nei limiti delle risorse disponibili per la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 60, comma 5 del Codice e da utilizzare nel rispetto delle procedure di previsione e autorizzazione della spesa.



5) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1 Operatori economici ammessi a partecipare e condizioni di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori di cui agli artt. 65 e 69 del Codice, nonché gli operatori economici raggruppati ai sensi dell'art. 68 del medesimo decreto che risultano in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli (si ricorda che l'elencazione di cui all'art. 65 del Codice non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale - cfr. Determinazione ANAC 21 ottobre 2010, n. 7).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice (consorzi stabili) che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti, sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le reti di imprese di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;



b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e) del Codice o negli altri casi di aggregazioni previsti dall'art. 65, comma 2, lett. f), g), e h) del predetto decreto, i requisiti richiesti devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento di imprese.

5.2 Disposizioni particolari relative all'AAP e ad altri accordi internazionali art. 69 del Codice

Ai fini della qualificazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 69 del Codice possono esclusivamente e alternativamente:

- a) produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza;
- a) produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

Le documentazioni, certificazioni e dichiarazioni di cui sopra devono essere redatte in lingua italiana ovvero devono essere accompagnate da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese di origine o di provenienza (cfr. MIMS, parere n. 1359/2022).

6) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti minimi:

1. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice. La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95



del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico;

2. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, delle cause di esclusione previste dall'art. 94 del Codice stesso;

3. ove pertinente, insussistenza, nei confronti del responsabile tecnico, delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice. Si precisa che il responsabile tecnico è tenuto a rendere le dichiarazioni ex art. 94 e 95 del Codice ogniqualvolta la sua figura, all'interno dell'impresa, non presenti differenze significative rispetto al direttore tecnico (soggetto, questo, già ricompreso dell'interno dell'art. 94, comma 3 del Codice): per tale ragione gli obblighi dichiarativi che la disciplina normativa riconnette alla posizione del direttore tecnico sono implicitamente riferibili anche alla posizione del responsabile tecnico, nominalmente diversa, ma sostanzialmente analoga, se investita di compiti di pari rilevanza ai fini dell'esecuzione dell'appalto.

Con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice, si precisa quanto segue.

Per quanto riguarda le situazioni di liquidazione giudiziale si richiama la disciplina di cui all'art. 124, comma 4 del Codice.

In linea generale, per tutti i motivi di cui al presente paragrafo, per procuratori generali si intendono i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori.

Con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 94, comma 6 del Codice, si precisa quanto segue.

In relazione agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse, occorre indicare la sede dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente ai fini della verifica.

In relazione agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, occorre indicare gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale l'operatore economico e, in particolare, la matricola INPS e il numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell'INAIL. Deve altresì essere indicata la sede della Cassa Edile e il numero di matricola di iscrizione. Deve infine essere indicato il C.C.N.L. applicato.

Con riferimento alla condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 98, comma 3, lettere e) del Codice, si precisa quanto segue.

In relazione alla predetta lettera e), si chiarisce che la dichiarazione da rendere concerne la presenza o meno tra i propri soci di una o più società fiduciarie (autorizzate ai sensi della legge n. 1939/1966), l'assenza a proprio carico, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di cui al presente atto, di accertamenti definitivi per violazioni del divieto di intestazione fiduciaria e, comunque, la rimozione di ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti all'ultimo anno. Si chiarisce, altresì, che in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve comunicare, tramite la singola società fiduciaria, l'identità dei fiduciari.

Con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 94, comma 5, lettera b) del Codice, si precisa quanto segue.

In relazione alla predetta lettera b), si chiarisce che la dichiarazione da rendere concerne la regolarità dell'operatore economico rispetto alle norme che disciplinano in generale il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i. Il partecipante compilando il DGUE dichiara, pertanto, l'ottemperanza o la non assoggettabilità alla disciplina in parola. Il partecipante deve indicare gli indirizzi degli uffici competenti o i sistemi informatici dedicati per l'acquisizione delle informazioni relative a quanto dichiarato.

4. aver ottemperato, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (**compilare Modello 5**);

5. non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e



s.m.i.;

6. osservanza all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

7. ove pertinente, non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 27, comma 11 del D. Lgs. 81/2008 (cd. patente a crediti);

8. accettazione delle clausole contenute nel protocollo di Legalità e Sicurezza sottoscritto con la Prefettura – UTG di Macerata il 10 novembre 2011, pena **l'esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012 e dell'art. 83-bis del D. Lgs. n. 159/2011;

9. con riferimento gli operatori economici che occupano che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, aver prodotto alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, nei dodici mesi precedenti il termine di presentazione dell'offerta per il presente appalto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 1, comma 2 dell'allegato II.3 al Codice;

10. con riferimento gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, aver prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, la copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere



sull'esclusione.

7) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. L'art. 99 del Codice in combinato disposto con l'art. 40 dell'allegato II.12 al Codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall'ANAC. Presso la BDNCP è istituito il FVOE di cui all'art. 24 del Codice per la verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 100 e 103 del Codice.

La verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici avviene attraverso il FVOE come disciplinato con delibera Anac n. 262 del 20.06.2023.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In conformità alla suddetta delibera n. 262/2023, inoltre:

- l'operatore economico, oltre a registrarsi, dovrà fornire il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare e autorizzare la s.a. ad accedere al fascicolo;
- gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Mentre, l'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici avverrà ai sensi dell'art. 40, comma 1 del d.P.R. n. 445/2000 e la verifica sarà svolta con le modalità di cui all'art. 71, comma 2, del medesimo decreto;
- la stazione appaltante e l'operatore economico possono richiedere l'aggiornamento di specifici dati e/o documenti, anche se in corso di validità;
- la stazione appaltante può richiedere ulteriori dati e documenti tra quelli gestiti dal fascicolo degli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE;
- l'inserimento di falsa documentazione sarà valutato dall'Anac, ai sensi dell'art. 96, comma 15, del Codice.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, i partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 al Codice come di seguito dettagliati.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 100, comma 3 del Codice, per attività coerenti con quella oggetto dell'appalto.

All'impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 al Codice.

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese è richiesta la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione nel Registro



delle Imprese e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

2. iscrizione all'albo delle società cooperative istituito presso il MISE, già Ministero delle Attività Produttive, con D.M. 23.06.2004, successivamente modificato con D.M. 6 giugno 2013 (per Cooperative e Consorzi di cooperative);

Per la comprova del requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio tale iscrizione tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per la comprova degli altri requisiti, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO PROFESSIONALE

7.2.1 Possesso di idonea attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4 de Codice e dell'allegato II.12 al Codice, la qualificazione in categoria **OS6, OS24 e OS1 classifica I o superiore**. Gli operatori concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione, nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2 dell'allegato II.12 al Codice; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (tale condizione va riferita ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili, in tal senso cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 13 gennaio 2023, n. 3; Anac deliberazione n. 45 del 22 gennaio 2020).

Si precisa che:

- la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 13 pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto, almeno 90 giorni prima della scadenza del termine, il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare *medio tempore* alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al Codice (cfr. ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440);

- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza



intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro quest'ultimo termine, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

- ai sensi dell'art. 29, comma 3 dell'allegato II.12 al Codice, durante l'esecuzione dei lavori la stazione appaltante verifica, attraverso il casellario informatico, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'art. 122, comma 2, lettera a) del Codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 119, comma 4 del Codice, dandone contestuale segnalazione all'ANAC per l'inserimento nel casellario informatico.

7.2.2 Per la singola categoria di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila/00 euro) - **OG10**, i concorrenti, **a pena di esclusione**, possono qualificarsi autocertificando il possesso dei requisiti di cui all'art. 28, comma 1, lettere a), b) e c) dell'allegato II.12 al Codice, dichiarando (compilare **Modello 4**):

A) di avere eseguito in forma diretta lavori analoghi alle qualifiche richieste, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo, comprensivo degli oneri di sicurezza, non inferiore a quelli specificati nella Tabella n. 1 – Descrizione delle lavorazioni e, pertanto:

Descrizione	Categoria	Importo
Impianti per la trasformazione alta/media tensione impianti di pubblica illuminazione	OG10	€ 110.305,35 solo se non subappaltate

In caso di subappalto qualificante, effettuabile nei limiti percentuali indicati nella Tabella n. 1 – Descrizione delle lavorazioni, l'operatore economico dovrà coprire l'importo subappaltato nella categoria prevalente, dichiarando di volersi avvalere del subappalto.

NB: In conformità alle statuizioni assunte dall'ANAC, si precisa che i lavori eseguiti dall'impresa che concorre all'affidamento di appalti di valore inferiore ai € 150.000,00 devono avere caratteristiche simili a quelle che connotano i lavori da affidare, non esprimibili in semplici termini di categoria secondo il sistema unico di qualificazione previsto per gli appalti di importo superiore a € 150.000,00. In particolare deve essere assicurato il possesso, da parte del concorrente, di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare inteso come "*coerenza tecnica fra la natura degli uni e degli altri*" (cfr. AVCP deliberazione 11.06.2003, n. 165; ANAC parere prec. n. 8 del 16.01.2014 e n. 35 del 26.02.2014; ANAC delibera n. 898 del 06.09.2017; Consiglio di Stato n. 352 del 21.02.2002);

B) di aver sostenuto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (se il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così ottenuto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al precedente punto);

C) il possesso di adeguata attrezzatura tecnica.



Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisirà tramite il sistema FVOE la seguente documentazione:

- a) copia fatture quietanzate rilasciate a privati o copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori o copia del contratto stipulato per lavorazioni riconducibili alle categorie OG10 ovvero CEL rilasciati per lavorazioni eseguite in favore di soggetti pubblici riconducibili alle predette categorie (l'importo dei certificati di esecuzione da considerare è quello al lordo dei subappalti). Il tutto riferito al quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando e per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare;
- b) copia dei bilanci, o estratti di essi, o dichiarazioni annuali IVA o Modello unico (questi ultimi due corredati dalla relativa ricevuta di presentazione) riguardanti l'ultimo quinquennio ed il documento relativo alla consistenza dell'organico e dell'eventuale ripartizione del costo dei dipendenti tra le varie attività svolte dal concorrente;
- c) documentazione attestante la proprietà, il possesso o la disponibilità dell'attrezzatura tecnica richiesta nel bando.

In alternativa ai requisiti sopra indicati, è sufficiente il possesso di idonea attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice e dell'allegato II.12 al Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (categoria **OG10** classifica I o superiore).

Si precisa che:

- la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 13, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto, almeno 90 giorni prima della scadenza del termine, il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare *medio tempore* alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al Codice (cfr. ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440);
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro quest'ultimo termine, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- ai sensi dell'art. 29, comma 3 dell'allegato II.12 al Codice, durante l'esecuzione dei lavori la stazione appaltante verifica, attraverso il casellario informatico, che non sia intervenuta, nei



confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'art. 122, comma 2, lettera a) del Codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 119, comma 4 del Codice, dandone contestuale segnalazione all'ANAC per l'inserimento nel casellario informatico.

7.2.3 Per gli Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia

Si rinvia alla disciplina di cui all'art. 3 dell'allegato II.12 al Codice e, limitatamente agli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'art. 65, comma 1 del Codice, all'art. 30, comma 3 dell'allegato II.12 al Codice.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

7.3.1 I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE i requisiti di ordine generale (cfr. art. 68, comma 13 del Codice) e i requisiti di idoneità professionale, nonché, per i RTI, i requisiti relativi all'iscrizione all'ANGA di cui all'art. 212 del D. Lgs 152/2006 ed al Decreto Ministeriale n. 120 del 3 giugno 2014 (cfr. Anac delibera n. 257 del 7 marzo 2018) devono essere posseduti:

- a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o componenti del GEIE, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici, nonché dall'organo comune, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.3.2 Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti nel presente disciplinare devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento di imprese e, pro quota, dai singoli partecipanti del raggruppamento/consorzio ordinario in base alla propria quota di esecuzione indicata in sede di gara, in considerazione del fatto che il singolo concorrente raggruppato deve essere qualificato ad eseguire la quota di lavori che ha dichiarato di volere assumere in sede di partecipazione alla gara (cfr. art. 68, comma 11 del Codice e paragrafo 15.3.2 del presente disciplinare).

7.3.3 Ai sensi dell'art. 30, comma 6 dell'allegato II.12 al Codice, gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E TRA IMPRESE ARTIGIANE



E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) (consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 5 del Codice, devono essere posseduti, in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

I requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 100 del Codice, devono essere posseduti con le modalità appresso definite:

a. i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono (art. 67, comma 5 del Codice);

b. i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti nel modo seguente:

- per gli appalti dei lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate (art. 67, comma 1, lett. b) del Codice);

- per gli appalti dei lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio ovvero mediante avalimento, ai sensi dell'art. 104 del Codice, a carico dello stesso consorzio, ma solo per i requisiti maturati da quest'ultimo in proprio e senza automatismi, in base ad un apposito contratto oppure a carico di altre imprese consorziate oppure a carico di altri operatori economici (art. 67, comma 1, lett. c) del Codice).

7.5 DISCIPLINA SUL LAVORO E OBBLIGHI IN TEMA DI CASSA EDILE

L'affidatario è tenuto ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Ai sensi della L.R. n.8 del 23.02.2005, tutte le Imprese Edili che hanno cantieri attivi nel territorio regionale sono obbligate ad iscriversi e a versare gli oneri contributivi alla Cassa Edile competente per territorio, riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e regolarmente operante nella Provincia di Macerata o nella Regione Marche.

L'obbligo di iscrizione alle Cassa Edile, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, riguarda sia l'impresa distaccante, sia quella distaccataria.

L'affidatario, pertanto, è obbligato a procedere a tale iscrizione comunicandone gli estremi alla stazione appaltante prima della stipula del relativo contratto.

7.6 REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO



L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 3.6 oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

A tale fine, il concorrente è tenuto a rilasciare:

1. ai sensi degli artt. 11, comma 4, 57 e 102, comma 1 del Codice, una dichiarazione resa ex D.P.R. 445/2000, attestante l'impegno:

a) a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'art. 11 del D. Lgs. 209/2024, anche in relazione al subappalto, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

b) a garantire, in ogni caso, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate in relazione a nuove assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto. A tal fine, i sensi dell'all. II. 3, art. 1 comma 4, l'aggiudicatario si impegna ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

La violazione del suddetto obbligo assunzionale comporta l'applicazione delle penali stabilite nello schema di contratto. Si precisa quanto appresso:

- la quota incrementale prevista dalla norma afferisce sia ai lavoratori giovani, sia alle lavoratrici e, pertanto, la percentuale di incremento deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie; il 30% va, quindi, definito in termini di unità utili, non in termini assoluti, potendo un'unità lavorativa soddisfare sia il requisito di genere, sia quello anagrafico;
- in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale, si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
- le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- l'obbligo assunzionale può essere soddisfatto anche con riferimento alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, restando irrilevante la concreta ripartizione delle assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.

La violazione del suddetto obbligo assunzionale comporta l'applicazione delle penali stabilite nello schema di contratto. Si precisa quanto appresso:

- la quota incrementale prevista dalla norma afferisce sia ai lavoratori giovani, sia alle lavoratrici e, pertanto, la percentuale di incremento deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie; il 30% va, quindi, definito in termini di unità utili, non in termini assoluti, potendo un'unità lavorativa soddisfare sia il requisito di genere, sia quello anagrafico;
- in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale, si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;



- le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

- l'obbligo assunzionale può essere soddisfatto anche con riferimento alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, restando irrilevante la concreta ripartizione delle assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.

2. ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 81/2008, esclusivamente nel caso in cui l'impresa non abbia attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, dichiarazione attestante l'impegno ad acquisire, per la fase esecutiva, la patente a crediti o il documento equivalente con punteggio pari o superiore a quindici crediti o a presentare istanza per il relativo rilascio tramite il portale dedicato, secondo le modalità stabilite dall'INL. Tale requisito deve essere posseduto anche dal subappaltatore, ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2 e dell'art. 90, comma 9, lett. b-bis) del D. Lgs. 81/2008, nonché dell'art. 1, comma 2 del DM 132/2024. Il requisito deve, inoltre, essere mantenuto senza soluzione di continuità per l'intera durata dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 27, comma 10 del D. Lgs. 81/2008;

8) AVVALIMENTO

8.1 Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta (cd. avvalimento premiante).

Il concorrente può anche avvalersi dei requisiti di altri partecipanti al raggruppamento temporaneo (cd. avvalimento interno, nel qual caso: 1) i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dall'impresa avvalsa in misura sufficiente a consentirle sia la partecipazione alla gara come concorrente in R.T.I., sia la partecipazione alla stessa gara in veste di impresa ausiliaria nell'ambito del medesimo R.T.I., 2) l'impresa, mandataria o mandante, che faccia affidamento sui requisiti di un'altra impresa deve provare l'effettiva disponibilità delle risorse producendo in gara un contratto di avvalimento - cfr. Anac delibera n. 1343 del 20 dicembre 2017).

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, **pena l'esclusione** di entrambi i soggetti, ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Tale clausola non trova applicazione nell'ipotesi di avvalimento interno ai raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 26 dell'allegato II.12 al Codice, il contratto di cui all'art. 104 del Codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del D. Lgs. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura, tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato D. Lgs. 14/2019 e il



momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del D. Lgs. 14/2019, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Qualora in concorrente intendesse ricorrere all'istituto di cui all'art. 104 del predetto decreto, egli dovrà presentare la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria. Tale dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento non è suscettibile di integrazione o regolarizzazione tramite soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice e quindi è causa di esclusione dalla gara (in tal senso v. ANAC Determinazione n. 1 del 08.01.2015);

2. dichiarazione sostitutiva (compilare **Modello 3**) con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:

- attesta di possedere i requisiti di ordine generale e quelli di cui all'art. 100 del Codice oggetto di avvalimento e li dichiara presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti sezioni A (A: Informazioni sull'operatore economico) e B (B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico), alla parte III (Motivi di esclusione - Articoli 94-98 del Codice), alla parte IV (Criteri di selezione), in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI (Dichiarazioni finali);
- si impegna, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario, a condizione che le stesse siano state rese prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa (ad. es. mediante sottoscrizione con firma digitale e marcatura temporale ovvero tramite PEC);

3. il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti (debitamente specificati) e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa (ad. es. mediante sottoscrizione con firma digitale e marcatura temporale ovvero tramite PEC).

Non è sanabile e, quindi, è causa di esclusione dalla gara la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

4. per le sole ausiliarie che occupano oltre cinquanta dipendenti, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46, D. Lgs. 11/04/2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

Rapporto con il subappalto



L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore di un altro concorrente.

L'impresa ausiliaria non può eseguire, in subappalto, quote di prestazioni eccedenti quelle correlate ai requisiti posseduti e, comunque, resi disponibili attraverso l'avvalimento.

È escluso il ricorso all'avvalimento nell'ambito del subappalto.

Si specifica che, nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che, per sua natura, implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara). In tal caso dal contratto dovrà risultare, per esempio, l'affitto d'azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che l'esperienza dell'impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all'impresa ausiliata (cfr. Consiglio di Stato, n. 864 del 23/02/2015).

Ai sensi dell'art. 104, comma 6 del Codice, qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente, ai sensi dell'art. 104, comma 6 del Codice (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. IX, 3 giugno 2021), sostituisce l'ausiliario entro 7 (sette) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Quindi, in qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Seggio di gara comunica l'esigenza al RUP della SUA, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo "Comunicazioni", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando il predetto termine per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre tutta la documentazione necessaria ai fini dell'ammissibilità del ricorso all'istituto dell'avvalimento (tra cui le nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente/avvalente e da parte della ditta ausiliaria subentrante, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ai sensi dell'art. 104, comma 5 del Codice, nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

9) SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lett. c) del Codice, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art.



119, comma 6 del Codice.

Si ricorda, in particolare, che:

1. ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente **OS6** (subappalto consentito massimo 50% dell'importo delle lavorazioni in OS6);
2. Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del Codice, le seguenti lavorazioni possono essere subappaltate, ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: **OS24, OS1 e OG10**. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire un controllo rafforzato delle attività di cantiere e della sicurezza dei lavoratori.
3. ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice, il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
4. nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 60 del Codice ed in coerenza all'allegato II.2-bis al Codice;
5. il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria e deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice (art. 119, comma 4, lett. b) del Codice);
6. le categorie **OS24, OS1 e OG10** possono essere subappaltate per intero. In tal caso, ai sensi dell'art. 30, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice l'operatore economico potrà coprirne l'importo nella categoria prevalente, dichiarando i relativi requisiti e l'intenzione di subappaltare a ditta qualificata nelle categorie OS24, OS1 e OG10.
7. in caso di raggruppamento temporaneo, solo la capogruppo può stipulare i contratti di subappalto in quanto titolare del contratto;
8. l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del Codice;
9. non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice;
10. ai sensi dell'art. 119, comma 2, quinto periodo del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
11. al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, esclusivamente per i subappaltatori che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'affidatario, unitamente alla documentazione di cui all'art. 105, comma 7 del Codice, è tenuto a trasmettere **copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale del subappaltatore**, redatto ai sensi dell'art. 46, D. Lgs. 11/04/2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle



Provincia di Macerata

**Settore Segreteria Affari generali e SUA
Servizio Appalti Sua e Contratti**

Corso della Repubblica 28 – 62100 Macerata
Tel. 0733 248537 – c.f. 80001250432
PEC: provincia.macerata@legalmail.it
mail: ufficioappalti.contratti@provincia.mc.it

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (cfr. MIMS, parere n.1366/2022);

9-bis) L'IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e dell'art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16.03.1942 n. 267, può partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici nel rispetto delle condizioni ivi previste, come appresso esplicitate.

La ditta che versa nelle condizioni di cui al presente paragrafo deve dichiarare di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui alla predetta normativa, giusto decreto del Tribunale (indicare il Tribunale competente e la data del provvedimento di ammissione al concordato) oppure che sia in corso un procedimento per l'accesso a tale procedura. L'autorizzazione giudiziale a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici deve intervenire entro la data dell'aggiudicazione; a tal fine, **pena l'esclusione** di cui all'art. 94, comma 5, lett. d) del Codice, il destinatario della proposta di aggiudicazione, prima dell'adozione del relativo atto, è tenuto a depositare i provvedimenti di cui all'art. 95, commi 3 e 4 del D. Lgs. 14/2019 e all'art. 186-bis, comma 4 del R.D. n. 267 del 1942.

Il concorrente in concordato può, altresì, partecipare riunito in un raggruppamento temporaneo di imprese, a condizione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, comma 5 del D. Lgs. 14/2019. Per tale motivo lo stesso deve dichiarare che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono soggette ad una procedura concorsuale.

10) GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del Codice, per la presente procedura di gara non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del Codice.

11) SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

12) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** (Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante “Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 85 del 11.04.2025; pubblicata, altresì, sul sito dell'ANAC nella sezione “Gestione Contributi Gara”) e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il versamento deve essere effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo dovuto dagli operatori economici per partecipare alle procedure di scelta del contraente può essere pagato tramite la piattaforma digitale **pagoPA**; pertanto il contribuente operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, deve generare avvisi di pagamento sul circuito pagoPA, tramite il nuovo servizio di “Gestione Contributi Gara” (GCG) ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio “Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C.”

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari o aggregazioni o GEIE, costituiti o da costituire, l'attestazione deve essere presentata solo dalla capogruppo o dalla mandataria. In caso consorzi non necessari di cui all'art. 67, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, il versamento deve



essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore della stazione appaltante, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate.

Il pagamento della contribuzione costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del Codice. In caso di mancata regolarizzazione, da effettuarsi mediante versamento del contributo, nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile (cfr. FAQ Anac area "Bando tipo n. 1 – 2023", sez. 1.2; Cons. Stato, sez. III, n. 1175/2023; sez. V, n. 8198/2023; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 1539/2024; TAR Friuli Venezia Giulia, n. 289/2024; TAR Veneto, Sez. III, n. 2266/2024; Tar Sicilia, Catania, n. 3967/2024).

13) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema **FVOE**, reso disponibile dall'ANAC con la delibera n. 262 del 20.06.2023 d'intesa con il MIT e con AGID.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti presso:

www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti), secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i documenti, i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel FVOE o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti di ordine generale e speciali.

Ai sensi dell'articolo 99, comma 3-bis del Codice, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante è autorizzata a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

14) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'inesattezza e ogni altra irregolarità degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.



Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione** dalla procedura di gara;
- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte è sanabile;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della dichiarazione a firma dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, della garanzia provvisoria, ove prevista, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo è sanabile solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Con riferimento a documenti digitali, la validazione temporale finalizzata all'opponibilità a terzi del documento informatico e, quindi, la sua conformità alle regole tecniche sulla validazione, può essere fornita mediante generazione e applicazione di una marcatura temporale alla relativa impronta (cfr. art. 20, comma 1-bis, ultimo periodo del CAD e art. 41, comma 1 e artt. 47 e ss. del DPCM 22 febbraio 2013); il riferimento temporale può, altresì, essere ottenuto attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6013; sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6005; sez. V, 4 dicembre 2019, n. 8296; T.a.r. Veneto, Sez. I, 27.2.2020, n. 195; T.a.r. Sardegna, Sez. I, 10.1.2020 n. 17; ANAC delibera n. 372 del 17.04.2019; n.75 del 22.02.2023) oppure mediante apposizione di autentica presso un notaio; invio tramite servizio postale; registrazione presso un ufficio pubblico. Per le suddette finalità certificative (opponibilità a terzi del documento informatico), relativamente alla garanzia provvisoria, nella forma della polizza fideiussoria, si precisa che non saranno ritenute valide le procedure interne della società assicurativa che ha emesso la polizza (il c.d. codice di controllo), in quanto non costituiscono forme di validazione conformi al CAD;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria, ove prevista, è sanabile;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria, ove prevista, che non comporti la costituzione di una nuova polizza è sanabile;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, è sanabile, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;



- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 7.6 "Requisiti per l'esecuzione del contratto" di cui al presente disciplinare (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2024, n. 2688).

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

La documentazione richiesta in regime di soccorso istruttorio deve necessariamente essere depositata telematicamente ovvero esclusivamente mediante caricamento del documento in PAD.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice, può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato (cd. soccorso istruttorio procedimentale). L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del Codice (cioè le **mere irregolarità formali**, non costituenti carenze della domanda ai sensi del predetto art. 101 del Codice) è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990 e s.m.i..

15) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del CAD.

Si invitano i partecipanti alla gara a non indicare o inserire dati personali o documenti personali, quando non richiesti all'interno della documentazione, quali, a titolo esemplificativo, copia digitale di documenti identificativi, fotografie, numeri di telefono personali, indirizzi privati, id cookies, etc.

Invio dell'offerta

ACCESSO ALLA PAD E MODALITÀ OPERATIVE

Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla PAD sono contenute nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della PAD e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti", disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione "Informazioni", "Accesso area riservata", parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

Le modalità operative per la presentazione a mezzo PAD delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nel documento denominato "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali", parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la PAD.



Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

registrarsi sulla PAD secondo le modalità specificate nel documento denominato “Modalità tecniche per l'utilizzo della PAD e accesso all'Area riservata del Portale Appalti”, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile all'indirizzo internet sopra indicato, ottenendo così le credenziali di accesso;

scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;

predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle due/tre buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A, Busta B, Busta C – a seconda del tipo di procedura di gara);

avviare la compilazione dell'offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; (si evidenzia che qualora l'operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita Iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l'apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell'Area personale raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l'accettazione da parte della stazione appaltante, pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la stazione appaltante);

scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l'impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;

predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della PAD, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali” o istruzioni equivalenti, avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es. PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l'operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;

modificare o confermare l'offerta;

inviare l'offerta telematica.

Si precisa che:

- prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato PDF, devono essere convertiti in formato PDF;
- la predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione “conferma e invia offerta”;
- oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l'invio;
- la piattaforma permette l'upload di file di dimensioni massime di 15 MB per un limite complessivo di 50 MB per la busta digitale amministrativa, 100 MB per la busta digitale tecnica e 50 MB per la busta digitale economica.

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, a **pena di esclusione**, entro il **09.04.2026 ore 09.00**.



La PAD prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:

“BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa”;

“BUSTA DIGITALE B - Offerta tecnica”.

“BUSTA DIGITALE C - Offerta economica”

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo o la riduzione dei tempi di esecuzione in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica e temporale, costituirà causa di esclusione, in forza del principio di segretezza delle offerte, comportante, come regola, quella per cui non devono essere conosciuti al momento della valutazione dell'offerta elementi di valutazione di carattere automatico (*ex multis* Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2021, n. 5463; Cons. Stato, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 544; Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2021, n. 2819).

Nel caso si sia trasmessa l'offerta alla stazione appaltante, la PAD permette di annullare e ripresentare integralmente l'offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte. Non sono ammesse né integrazioni all'offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta medesima, essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare l'offerta già inviata. Si evidenzia che procedendo con questa operazione l'offerta precedente inviata verrà eliminata dal sistema e quindi non sarà possibile recuperarne alcun dato; pertanto, qualora l'operatore economico non ne ripresenti un'altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento. Le modalità operative per l'annullamento e la ripresentazione dell'offerta (dopo l'invio) nella PAD sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali” o documento equivalente, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

Saranno **escluse**, in quanto inammissibili ex art. 70, comma 4 del Codice, le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 69 del Codice possono esclusivamente e alternativamente:

- produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza;
 - produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.
- Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore, secondo quanto previsto sopra e oltre.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 99 e 100, comma 3 del Codice. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.



In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4 del Codice, fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile, perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Come sopra indicato, tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice, deve essere caricata sulla PAD secondo le modalità esplicitate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella home page – accesso pubblico – della PAD, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”.

La procedura di affidamento in oggetto andrà individuata sulla PAD accedendo alla relativa scheda di dettaglio cliccando su “Visualizza scheda”.

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico, eventuale procura, garanzia provvisoria, ove prevista, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, redatta in bollo (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare n.22/E del 28.07.2023) con la quale il concorrente rende le dichiarazioni secondo le modalità di cui al **Modello 1** (s'invita ad utilizzare preferibilmente il predetto modello), quivi allegato come parte integrante e sostanziale.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio tra imprese artigiane o consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio stabile, di cui all'art. 65 comma 2, lett. d) del Codice, non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono presentate e sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

– in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente;



- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune, nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.
- nel caso di consorzio di cooperative, consorzio tra imprese artigiane o consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) in caso di sottoscrizione del procuratore, la procura (generale o speciale) con le modalità dettagliate al successivo paragrafo 15.3.2 Documentazione a corredo, punto 1.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

15.2.1 Il concorrente compila e presenta all'interno della PAD il DGUE firmato digitalmente di cui all'art. 91, comma 3 del Codice redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento della Commissione europea (Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 3/16 del 6 gennaio 2016).

La "Request.xml" del DGUE rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro "Response.xml" del DGUE.

In specie, l'operatore economico dovrà accedere all'applicazione M-DGUE, raggiungibile all'indirizzo <https://dgue.maggiolicloud.it/m-dgue/dgue-home>, per la compilazione del file XML Response, seguendo la procedura per l'operatore economico e selezionando l'opzione che permette di caricare il file request messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (per la specifica delle modalità operative di compilazione, si rinvia al manuale Maggioli di cui al seguente indirizzo: https://doc-eprocurement.maggiolicloud.it/documenti/Appalti/pdf/integrazione_m-dgue.pdf).

Il file XML così creato dovrà essere firmato digitalmente e caricato a sistema (allo scopo, si consiglia di utilizzare il formato CADES (estensione .p7m), in quanto questo è nativamente supportato dalla piattaforma di e-procurement oppure XAdES (estensione XML) che è il formato specifico per file XML). È facoltà dell'operatore economico caricare, in aggiunta all'XML del DGUE sopra richiamato, la versione PDF del medesimo, con la precisazione che l'export del DGUE in formato .pdf dovrà essere sottoscritto digitalmente.

Per la compilazione del DGUE si richiamano, per quanto compatibili, le Linee Guida del MIT Reg. Uff. Int. 6212 del 30.06.2023.



Ai sensi delle summenzionate Linee Guida, il concorrente è tenuto a fornire espressamente le informazioni elencate nella Parte IV del modello di DGUE, riferita al possesso dei requisiti di selezione previsti dall'art. 100 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali).

Lavori per i quali è necessaria la qualificazione tramite SOA (art. 100, comma 4 del Codice) – OS6, OS24, OS1 :

Ai sensi delle summenzionate Linee Guida, il concorrente è tenuto a compilare, relativamente alla Parte IV, solo la sezione *A: Idoneità (articolo 100, comma 1, lettera a), del Codice* del modello di DGUE. Si evidenzia che gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione SOA di cui all'articolo 100 del Codice (come richiesto al paragrafo 7.2 del presente disciplinare), non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Lavori per i quali non è necessaria la qualificazione SOA (art. 28 dell'allegato II.12 al Codice) -OG10:

Ai sensi delle summenzionate Linee Guida, il concorrente è tenuto a fornire espressamente le informazioni elencate nella Parte IV del modello di DGUE, riferita al possesso dei requisiti di selezione previsti dall'art. 100 del Codice (*requisiti di idoneità professionale – sez. A, capacità economica e finanziaria – sez. B, capacità tecniche e professionali – sez. C*) e le informazioni relative ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale, ove richieste – *sez. D*. In alternativa alle dichiarazioni inserite nel DGUE relative al possesso dei requisiti speciali di cui al punto **7.2.1**, ferma restando la necessaria compilazione della sezione rubricata “*requisiti di idoneità professionale – sez. A*”, il concorrente è tenuto a rendere le richieste dichiarazioni sostitutive completando l'apposito modello (compilare **Modello 4**). Se il concorrente è in possesso di adeguata attestazione di qualificazione SOA, lo stesso è tenuto a compilare, relativamente alla Parte IV, solo sezione *A: Idoneità (Articolo 100, comma 1, lettera a), del Codice* del modello di DGUE.

In caso di avvalimento premiale: dichiarazione che l'avvalimento è premiale (parte II, scheda C “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti”).

15.2.2 La compilazione del DGUE è effettuata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale conformemente alle specifiche tecniche emanate da AGID che definiscono il modello dei dati e le modalità tecniche di definizione del DGUE europeo elettronico italiano in formato strutturato XML, conforme al modello dati definito dalla Commissione europea.

Si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE, l'operatore economico può indicare, in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto, anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo, ovvero il link, presso il quale la stazione appaltante può acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

15.2.3 La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice (parte III “Motivi di esclusione – Articoli 94-98 del Codice” del DGUE), va resa individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari della domanda di ammissione a gara (compilare DGUE per la parte che interessa):

- in caso di *impresa individuale* = titolare e direttore tecnico;
- in caso di *società in nome collettivo* = socio amministratore e direttore tecnico;
- in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari e direttore tecnico;
- *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ivi compreso il revisore legale e cioè quel soggetto che, in attuazione del D. Lgs. 39/2010, ha sostituito il collegio sindacale e può essere un libero professionista o una società di revisione, avente la funzione di esprimere il giudizio sul bilancio dell'impresa e di controllare la regolare tenuta della contabilità e la corretta



rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili – cfr. Tar Brescia, sez. II, n. 218 del 26.2.2018), del direttore tecnico o del socio unico;

- dall'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui al comma 3, dell'art. 94, lettere da a) a g) del Codice.

In alternativa al rilascio della dichiarazione in via personale ed individuale da parte dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione automatica e non automatica, diverse da quelle sopra menzionate, sono rese in relazione al solo operatore economico.

15.2.4 Ai sensi dell'art. 96, comma 1 del Codice, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo, la stazione appaltante esclude l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

15.2.5 Ai sensi dell'art. 96, comma 13 del codice, le cause di esclusione previste dal predetto articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

15.2.6 Il DGUE (la "Response.xml" del DGUE) deve essere sottoscritto con firma digitale, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di rete, dall'organo comune ove presente, e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative (Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI).

15.2.7 In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 ed all'art. 98, comma 3, lett. f) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.2.8 Si precisa che una volta compilato il DGUE, editato in ogni sua parte, questo dovrà essere sottoscritto digitalmente secondo le istruzioni indicate nel presente disciplinare e dovrà essere prodotto tramite caricamento sulla PAD. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la PAD e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti



pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione. Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 94. In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni e informazioni contenute nel DGUE e nella "Domanda di Partecipazione" producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna. L'ente procedente si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE, anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre, con le modalità telematiche sopra descritte, i nominativi dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, e le operazioni societarie rilevanti.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. con riferimento alle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice, dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 96, comma 3 del Codice, dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le **misure di self-cleaning** che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di



fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Nel caso di avvalimento premiale la partecipazione dell'ausiliaria è subordinata alla dimostrazione, da parte della medesima, in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese (ausiliaria e avvalente, entrambe partecipanti alla procedura) ad uno stesso centro decisionale;

4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

6. dichiara:

- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/2020, dichiarando, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Codice, che il suddetto contratto garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato al paragrafo 3.6 del presente disciplinare;
- di accettare, ai sensi dell'art. 102, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023, la clausola sociale di cui all'art. 57 del Codice ed al paragrafo 7.6 "Requisiti per l'esecuzione del contratto" del disciplinare di gara, volta a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa;

7. accetta il Protocollo di Legalità e Sicurezza sottoscritto con la Prefettura – UTG di Macerata il 10 novembre 2011 e pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia di Macerata;

8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e s.m.i. e quello dell'Ente committente pubblicato nel seguente link del sito internet istituzionale: <https://www.comune.civitanova.mc.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis-cms/codice-di-comportamento-integrativo/>

9. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in



Provincia di Macerata

**Settore Segreteria Affari generali e SUA
Servizio Appalti Sua e Contratti**

Corso della Repubblica 28 – 62100 Macerata
Tel. 0733 248537 – c.f. 80001250432
PEC: provincia.macerata@legalmail.it
mail: ufficioappalti.contratti@provincia.mc.it

caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;

11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui al citato Regolamento (CE);

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 95 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

12. indica, ad integrazione di quanto precisato nella parte III, sez. A, lett. c) "concordato preventivo" del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e, ove già rilasciato, del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare emesso dal competente Tribunale, nonché dichiara, nel caso di RTI, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5 del D. Lgs. 14/2019. Il concorrente presenta, ove già rilasciata, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

13. In caso di sottoposizione a sequestro/confisca

In caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del relativo provvedimento;

14. Dichiarazioni relative all'utilizzo della Piattaforma

dichiara di esonerare la S.U.A. Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la piattaforma; dichiara, altresì, di manlevare e tenere indenne la S.U.A. Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio della piattaforma o dalla violazione della normativa vigente.

15. dichiara:

- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (compilare **Modello 5**);
- ove pertinente, di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 27, comma 11 del D. Lgs. 81/2008 (cd. patente a crediti);
- che, in una precedente gara, non è incorso nell'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2 dell'allegato II.3 al Codice (trasmissione, entro sei mesi dalla conclusione del relativo contratto della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile) e di non trovarsi, pertanto, nella impossibilità temporanea di partecipare ad ulteriori procedure di affidamento;

16. dichiara di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile.



17. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;

18. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e di garantire che, entro la data della stipulazione del contratto, o dell'inizio dei lavori in caso di affidamento anticipato, avrà la disponibilità del personale, dei mezzi e delle attrezzature in numero e con i requisiti minimi richiesti dal Capitolato speciale di appalto;

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

a) nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 18;

b) nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:

- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 18;
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); n. 7 (protocollo di legalità); n. 8 (codice di comportamento); n. 9 (operatori non residenti); n. 11 (privacy); ove pertinente, nn. 12 e 13 (concordato preventivo) e nn. 16 e 17 (sistema telematico).

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 94, comma 3); n. 5 (protocollo di legalità); n. 6 (codice di comportamento); nn. 9 e 10 (operatori non residenti); n. 13 (privacy); ove pertinente, n. 14 (concordato preventivo) e n. 16 (piattaforma).

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 18, potranno essere rese preferibilmente secondo gli schemi messi a disposizione dalla stazione appaltante ovvero sotto forma di allegato alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla PAD dagli operatori economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. (in caso di sottoscrizione del procuratore) la procura. Il predetto documento dovrà essere caricato sulla PAD con le seguenti modalità alternative:

- quale documento informatico originale (in formato p7m) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura;
- ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del CAD, in copia per immagine, ossia una scansione della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale;
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del CAD.



2. copia conforme all'originale dell'attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, la qualificazione in categoria **OS6, OS24, OS1** classifica II e I o superiori;

3. per la/e singola/e categoria/e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila/00 euro) - OG10, dichiarazione sostitutiva (compilare **Modello 4**) attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 28, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice; in alternativa copia conforme all'originale dell'attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, la qualificazione in categoria OG10 class. I o superiore;

4. **ricevuta di versamento per la contribuzione prevista dalla deliberazione dell'ANAC per un importo pari a € 165,00** (Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante “Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 85 del 11.04.2025; pubblicata, altresì, sul sito dell'ANAC nella sezione “Gestione Contributi Gara”);

5. **in caso di avvalimento:** si rinvia al disposto di cui al precedente paragrafo 8 ed alla documentazione ivi indicata;

6. in caso di **imprese cooptate** di cui all'art. 68, comma 12 del Codice e all'art. 30, comma 4 dell'allegato II.12 al Codice, il DGUE dell'impresa cooptata. Si precisa che l'impresa cooptata non deve sottoscrivere l'offerta tecnica ed economica, non deve presentare impegno a conferire mandato al mandatario in caso di RTI costituendo, non deve essere, ove prevista, intestataria della polizza fideiussoria e non può subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire;

7. documentazione attestante il pagamento dell'**imposta di bollo per la domanda**, salvo esenzione: i concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento imposta di bollo da versare, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) (cfr. provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023). A tal fine l'operatore economico potrà procedere mediante il pagamento tramite il suddetto modello di versamento “F24 ELIDE”, specificando, tra l'altro, il codice tributo: “1573”, il codice identificativo: “40” e indicando nel campo “elementi identificativi” il CIG della presente procedura di gara (cfr. risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, n. 37/E del 28 giugno 2023, cui si rinvia per la compilazione delle varie sezioni).

Il pagamento può essere effettuato, altresì, tramite bollo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate.

In alternativa alle predette modalità, i concorrenti possono compilare e sottoscrivere il **Modello 6** apponendo la marca da bollo, debitamente annullata, ed inserendo lo stesso nella busta digitale “A”. Per gli operatori economici esteri procedere tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

In caso di R.T.I., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I..

8. dichiarazione assolvimento obblighi l.68/99 (compilare **Modello 5**);

9. per i soli operatori economici, nonché, ove pertinente, per le consorziate esecutrici e per le imprese ausiliarie (cfr. MIMS, parere n.1366/2022), che occupano oltre cinquanta dipendenti, a



pena di esclusione ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'allegato II.3 al Codice, **copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale** redatto ai sensi dell'art. 46, D. Lgs. 11/04/2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. In caso di RTI/consorzi ordinari o di consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 65 del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte da ciascuna impresa del RTI/Consorzio o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006. Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno produrre documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.



Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice e per i soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese

- copia atto costitutivo e statuto del consorzio o del soggetto non tenuto all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Per le aggregazioni di rete

1. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati, con l'impegno di questi a realizzarle.

2. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione che indichi le parti delle lavorazioni ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati, con l'impegno di questi a realizzarle.

3. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia del contratto di rete, copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, dichiarazione che indichi le parti delle lavorazioni ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati, con l'impegno di questi a realizzarle.

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia del contratto di rete, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
3. le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarle.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 68, comma 6 del Codice.



Le dichiarazioni di cui al paragrafo 15.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla PAD dagli operatori economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16) CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA”

A) L'Offerta tecnica deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento denominato “Guida alla presentazione di una offerta telematica”, disponibile sulla piattaforma come sopra meglio specificato.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, le caratteristiche minime stabilite nel progetto, nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato speciale dell'appalto (CSA), nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 del Codice e all'allegato II.5 al Codice.

Relativamente alla busta digitale “B - Offerta Tecnica”, l'operatore economico dovrà svolgere le operazioni di inserimento della documentazione tecnica sotto precisate.

Il concorrente deve, **a pena di esclusione dalla gara**, caricare sulla piattaforma digitale, mediante inserimento nella busta digitale “B”, l'offerta tecnica come sotto composta:

1. Documentazione tecnica relativa al criterio **A**, suddiviso in **A.1** e **A.2**, come specificato nella “Tabella dei criteri di valutazione” allegata al presente disciplinare (All.7: Modello 7 – criteri OEPV);
2. Documentazione tecnica relativa al criterio **B** (e relativi sub-criteri B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8), come specificato nella Tabella dei criteri di valutazione di cui sopra;

Per garantire uniformità formale tra le offerte ricevute e consentire, a tutela dei concorrenti, una più agevole leggibilità delle stesse da parte della Commissione giudicatrice, in uno al principio del buon andamento dei lavori dell'organo amministrativo, l'offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana secondo le modalità e nei limiti redazionali nel prosieguo riportati;

- a. ai fini della valutazione, non saranno presi in considerazione link o collegamenti ipertestuali che facciano riferimento a materiale esterno;
- b. l'eventuale eccedenza rispetto ai limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma potrebbe determinare il mancato caricamento sulla piattaforma telematica per superamento dei limiti di upload;
- c. la mancata o incompleta presentazione della documentazione tecnica richiesta per ciascuno dei sub-criteri non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, del relativo sub-criterio;
- d. l'offerta tecnica non può prevedere varianti al progetto esecutivo posto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione, fermi restando i limiti e condizioni inderogabili, non suscettibili di alcuna modifica previsti dalla richiamata “Tabella dei criteri di valutazione” allegata al presente disciplinare.

Non sono ammesse le offerte tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:

- a) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivocate o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- b) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- c) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili.

L'offerta tecnica non può:

- rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'offerta economica o temporale o



Provincia di Macerata

**Settore Segreteria Affari generali e SUA
Servizio Appalti Sua e Contratti**

Corso della Repubblica 28 – 62100 Macerata
Tel. 0733 248537 – c.f. 80001250432
PEC: provincia.macerata@legalmail.it
mail: ufficioappalti.contratti@provincia.mc.it

comunque pregiudicarne la segretezza; non dovranno, quindi, essere inseriti nella documentazione tecnica riferimenti all'offerta economica o temporale;

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

Il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere comporta la non ammissibilità dell'offerta tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

La documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti riuniti, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente paragrafo 15.1.

Al concorrente che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulterà aggiudicatario, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, oneri e prestazioni resisi necessari al fine della formulazione dell'offerta.

B) In caso di avvalimento premiale: il contratto di avvalimento.

Ove ritenuto rilevante, ogni concorrente, nel termine previsto per la presentazione delle offerte, è tenuto a presentare specifica istanza di oscuramento di parte della propria offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 3 del Codice. A tal fine, lo stesso deve indicare quali parti dell'offerta tecnica devono essere motivatamente considerate coperte da privativa industriale, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, etc. da sottrarre pertanto all'accesso degli altri concorrenti. In tal caso, l'operatore è tenuto a fornire una specifica, circostanziata e analitica indicazione delle parti della documentazione presentata i cui contenuti integrano eventuali segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice. L'operatore economico allega una dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando e comprovando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta (specifiche sezioni, paragrafi, punti, etc.) sono da segretare e indicando, con riferimento ai segreti commerciali, le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D. Lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale). La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere circoscritta ad elaborazioni e studi di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza (Cons. Stato, Sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8231).

Il concorrente, allo scopo, allega anche una copia sottoscritta della propria offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici o commerciali. L'allegazione dell'offerta oscurata, priva della dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza di cui sopra, determinerà l'attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 1 del Codice.

L'istanza di oscuramento non può riguardare l'offerta tecnica nella sua interezza, ma deve afferire a specifiche "informazioni" che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Si evidenzia, inoltre, che la tutela del segreto commerciale non concerne il frutto dell'applicazione del proprio know how allo specifico contesto operativo dall'appalto, in modo da accrescere il grado di satisfattività dell'offerta per i bisogni della stazione appaltante, ma gli strumenti necessari ad elaborare le relative soluzioni organizzative e operative e quindi a replicarle, con i necessari adattamenti, a diversi contesti concorrenziali (ex multis Cons. Stato, sez. III, ord. n. 4740/2024).

Premesso che l'operato della Stazione Appaltante è improntato ai principi di massima trasparenza, non saranno positivamente valutate le motivazioni generiche e sommarie poste a sostegno delle istanze di



oscuramento.

Ogni decisione in merito alla valutazione della effettiva sussistenza della riservatezza/segretezza sarà di esclusiva competenza della S.U.A., la quale, sia in caso di mancata indicazione, di indicazione generica e/o non motivata o infondatezza delle succitate ragioni di riservatezza, sia in caso di accoglimento della predetta richiesta di oscuramento, ne darà atto nella comunicazione di aggiudicazione.

In caso di rigetto dell'istanza di oscuramento, fermo restando il decorso del termine di cui all'art. 36, comma 5 del Codice, la S.U.A. avrà facoltà di consentire l'accesso telematico all'offerta. Si precisa che, in tal caso, non sarà previsto alcun preliminare avviso all'offerente, quale controinteressato, circa l'intenzione di rendere visibili le parti dell'offerta indicate dal medesimo come segrete, né verrà attivato alcun contraddittorio sul punto prima dell'aggiudicazione.

17) CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE”

L'offerta economica, comprensiva dell'offerta temporale, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile dalla piattaforma come sopra meglio specificato, svolgendo le operazioni di inserimento della documentazione sotto precisate, accedendo alla “Busta economica”.

La compilazione dell'offerta economica avverrà su piattaforma telematica in modalità upload di documenti; in tal caso si prevede, in sintesi:

- la predisposizione del file dell'offerta, a cura dell'operatore economico, sulla base del facsimile predisposto dalla stazione appaltante, disponibile nella documentazione posta a base di gara;
- la trasformazione del file contenente l'offerta economica e temporale in formato PDF;
- la firma digitale dell'offerta economica e temporale come di seguito meglio specificato;
- il successivo upload dell'offerta economica e temporale firmata digitalmente (con gli eventuali ulteriori documenti di seguito indicati);
- il salvataggio dei documenti precedentemente caricati.

La busta offerta economica contiene l'offerta economica e temporale predisposta preferibilmente secondo il modello (compilare Modello All.7: Modello 7 – criteri OEPV) allegato al presente disciplinare di gara e deve accludere i seguenti elementi:

1) il ribasso percentuale unico offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara pari a € 836.168,70.

L'indicazione del ribasso percentuale è richiesta **a pena di esclusione**.

Si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato in cifre e in lettere; è consentito l'uso di massimo tre decimali dopo la virgola, arrotondando la terza all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a 5.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre ed in lettere prevarrà il ribasso espresso in lettere.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte in aumento, plurime, condizionate o alternative rispetto all'importo posto a base di gara.

2) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice.

Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzati all'interno dei siti dell'azienda (es. corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, DPI, etc.).

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

L'indicazione della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice è richiesta **a pena di esclusione**.



3) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice.

Tali costi dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche, nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento.

Si precisa che il costo della manodopera per il periodo di durata dell'appalto è stato stimato, ai sensi dell'art. 41, comma 13 del Codice, in complessivi € **136.316,97** (vedi Tav. I4. Quadro incidenza manodopera).

Tale valore ha carattere indicativo. Qualora il concorrente decidesse di non confermare l'importo sopra specificato, modificandolo in diminuzione, si procederà ai sensi dell'art. 110, comma 5, lettera d) del Codice (verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi desunti dai contratti collettivi di riferimento). La stazione appaltante procederà, nei termini suddetti, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

L'indicazione della dei costi della manodopera di cui all'art. 108, comma 9 del Codice è richiesta a pena di esclusione.

4) La riduzione tempistica percentuale da applicarsi al termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei lavori: l'operatore economico dovrà indicare nell'apposito campo, in cifre ed in lettere, anche i giorni di riduzione del termine, con le seguenti precisazioni:

- in caso di discordanza tra la riduzione percentuale espressa in cifre e quella espressa in lettere, prevale quella espresso in lettere;
 - in caso di discordanza (errore di calcolo) tra la riduzione percentuale offerta ed i tempi di esecuzione risultanti dalla riduzione percentuale offerta, si procederà a rettificare i tempi di esecuzione;
 - la riduzione percentuale non deve superare la soglia del 20,00% (96 giorni per l'esecuzione dei lavori) e non sono ammesse offerte in aumento. Le riduzioni offerte eccedenti il limite previsto verranno ricondotte alla riduzione temporale massima consentita;
 - la riduzione percentuale va indicata con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; arrotondando la terza all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a 5, ovvero non considerata se inferiore.
- L'indicazione del ribasso percentuale è richiesta a pena di esclusione.

L'offerta economica è corredata dalla documentazione nella piattaforma come sopra previsto.

Unitamente all'offerta economica, potranno altresì essere caricate nella busta economica digitale le eventuali spiegazioni di cui all'art. 110, comma 3 del Codice che il concorrente intenda sin da subito presentare.

L'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore, in quest'ultimo caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o copia conforme (cfr. paragrafo 15.1 del presente disciplinare).

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

18) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	15
Offerta tempo	5



Provincia di Macerata

**Settore Segreteria Affari generali e SUA
Servizio Appalti Sua e Contratti**

Corso della Repubblica 28 – 62100 Macerata
Tel. 0733 248537 – c.f. 80001250432
PEC: provincia.macerata@legalmail.it
mail: ufficioappalti.contratti@provincia.mc.it

TOTALE	100
--------	-----

18.1 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

Le modalità di attribuzione dei coefficienti ed il metodo di calcolo dei punteggi per l'offerta tecnica e le formule di attribuzione del punteggio dell'offerta economica e temporale sono definite in dettaglio nel prospetto allegato (All.7: Modello 7 – criteri OEPV), compreso il metodo aggregativo compensatore per il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti i criteri e sub-criteri, verranno usate 9 (nove) cifre decimali. Il punteggio verrà arrotondato a 3 (tre) cifre dopo la virgola, con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari o superiore a cinque.

19) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti. La Commissione giudicatrice, che può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. Le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione saranno tempestivamente pubblicate sulla piattaforma telematica e sono consultabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura cliccando su "Visualizza scheda", almeno due giorni prima della seduta. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge. Si potrà partecipare alle predette sedute pubbliche esclusivamente da remoto e, comunque, secondo le indicazioni già sopra fornite.

20) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta riservata, gestita in modalità telematica, ai sensi dell'art. 18 del D.M. 12/08/2021, n. 148 recante "*Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*", è fissata sin d'ora per il giorno **09.04.2026 ore 09.30**.

Nel giorno fissato per l'apertura dei plichi telematici **la Commissione giudicatrice**, in seduta riservata, procede a:

a) dopo aver verificato a Sistema l'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini, aprire, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice, la busta telematica "B – Offerta tecnica" di ciascun concorrente ammesso, controllandone l'integrità ed attestandone il contenuto, al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare (in ordine alla legittimità di aprire le buste tecniche in seduta riservata nelle procedure telematiche cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388; TAR Emilia-Romagna – Bologna, sez. II, 15 novembre 2018, n. 863).

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della Commissione di gara;

b) valutare ciascuna offerta tecnica;

c) attribuire i punteggi a ciascuna offerta tecnica secondo quanto previsto nel presente disciplinare;



d) riparametrare i punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 18;

e) rinviare alla seduta pubblica virtuale.

La Commissione giudicatrice, nello stesso giorno, terminate le operazioni valutative o in altro giorno stabilito per la successiva seduta pubblica gestita in modalità telematica, ai sensi dell'art. 18 del D.M. 12/08/2021, n. 148 recante *“Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, procede a:

f) inserire e rendere visibile ai concorrenti nella piattaforma telematica, avvalendosi del Segretario della Commissione, i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche; g) rende visibile ai concorrenti le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti stessi. Al termine delle operazioni di cui sopra la piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche;

h) aprire la busta telematica “C – Offerta economica” di ciascun concorrente, verificandone la regolarità formale e procedendo all'eventuale esclusione delle offerte irregolari;

i) attribuire i punteggi a ciascuna offerta;

l) attribuire i punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare, individuando un unico parametro numerico finale;

m) redigere la graduatoria provvisoria di merito, tramite piattaforma telematica;

n) calcolare la soglia di anomalia e procede ai sensi del successivo paragrafo 21. Nel calcolo della soglia di anomalia non verranno applicati arrotondamenti, nel limite massimo di nove cifre decimali;

o) sospendere la seduta e rimettere al Seggio di gara la verifica della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione amministrativa”, secondo le previsioni dispositive del presente disciplinare.

Il Seggio di gara, in seduta pubblica virtuale, procede a:

p) verificare la documentazione contenuta nella busta telematica “A – Documentazione amministrativa” relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, di idoneità e di capacità sul concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito;

q) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio esclusivamente nei confronti del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito;

r) in caso di esito negativo delle verifiche sull'idoneità della documentazione amministrativa espletate nei confronti del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito, **procederà all'esclusione del concorrente stesso e all'effettuazione delle prescritte verifiche** nei confronti del secondo graduato (scorrimento della graduatoria). Nell'ipotesi di esito negativo dei predetti controlli effettuati nei confronti del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria provvisoria di merito, le verifiche verranno espletate, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria;

s) all'esito di tale verifica, rinviare alla Commissione giudicatrice per la formulazione della proposta di aggiudicazione.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, preso atto delle risultanze delle attività svolte dal Seggio di gara, procede a:

t) formulare la proposta di aggiudicazione, anche tramite piattaforma telematica, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta;

u) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Il lavoro sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo risultante dalla somma dei punti conseguiti per l'offerta tecnica e di quelli conseguiti per l'offerta economica e temporale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione



appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla relativa comunicazione. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3 del presente disciplinare. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3 del presente disciplinare.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia individuata con le modalità di cui al successivo paragrafo e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21.

Le operazioni di gara saranno verbalizzate per le finalità previste dall'art. 112, comma 4 del Codice. La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è soggetta ad approvazione da parte della S.U.A. Provincia di Macerata.

In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente alla SUA Provincia di Macerata, che procederà, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- 1) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- 2) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi dell'art. 71, comma 4 del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- 3) presentazione di offerte inammissibili, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto eventuale della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si precisa che la verifica verrà condotta in modo complessivo, avuto riguardo ai costi del personale, a quelli della sicurezza aziendale, indicati dal concorrente nell'offerta economica, nonché all'utile di gestione e alle spese generali (cfr. Anac delibera n. 341 del 5 aprile 2018). Tali costi saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede la presentazione, per iscritto o mediante audizione orale, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora non siano forniti i chiarimenti richiesti, il RUP si riserva di procedere all'esclusione, tramite provvedimento della S.U.A. Provincia di Macerata, previa valutazione dell'offerta sulla base della documentazione agli atti (cfr. Anac delibera n. 710 del 24 luglio 2018).



La S.U.A. Provincia di Macerata, su attestazione del RUP, che ha effettuato la verifica, esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4, lett. d) e 110, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22. Con riferimento precipuo alla verifica del costo del personale, appare utile precisare sin d'ora che mentre sono ammessi giustificativi all'offerta anormalmente bassa che non rispetti il costo medio indicato nelle tabelle ministeriali di cui all'art. 41, comma 13 del Codice, le quali stabiliscono semplicemente un costo medio orario del lavoro che funge da mero parametro di valutazione di congruità dell'offerta (uno scostamento dei costi della manodopera dalle voci indicate nelle tabelle ministeriali de quibus potrebbe trovare giustificazione nelle peculiari situazioni aziendali e territoriali o nella capacità organizzativa delle singole imprese, che possano avere incidenza anche sul costo del lavoro), verranno direttamente escluse le offerte che non rispettino i minimi salariali retributivi, ai sensi del coordinato disposto di cui all'art. 110, comma 5, lett. d) e all'art. 110, comma 4 del Codice.

22) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

22.1 Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, ai sensi dell'art. 110 del Codice; comunque, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice, la Stazione Appaltante, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, si riserva la decisione di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta venga ritenuta dall'Ente committente conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In presenza di un'unica offerta, non essendovi offerte da giudicare comparativamente, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi, quantitativi e tabellari offerti, mentre gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni poste a base di gara (verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e loro compatibilità e conformità con le condizioni e le prescrizioni di gara) (cfr. Tar Marche n.865/2017).

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;

- ove previsto, l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 6.9 e riguardante le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la S.U.A. Provincia di Macerata motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Il Comune di Civitanova Marche si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 124 del Codice (facoltà di interpello), ivi compresa la possibilità che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato. Quindi il Comune di Civitanova Marche interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento dei lavori.

La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel Capitolato d'appalto e gli altri elaborati di progetto, nel presente disciplinare e suoi allegati, approvati con determinazione della S.U.A. Provincia di Macerata.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal



presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, ove prevista.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, ove occorra tramite piattaforma telematica, a:

a) verificare, ai sensi dell'art. 99, comma 1 del Codice, in capo al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 attraverso la consultazione del FVOE di cui all'art. 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del CAD e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni;

b) verificare, ai sensi dell'art. 99, comma 2 del Codice, con le medesime modalità di cui al comma 1, l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 100 e 103 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, **aggiudica** l'appalto, anche sulla piattaforma telematica.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni e tramite piattaforma telematica, alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice e, ove prevista, tempestivamente allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche (carenza dei requisiti) o per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta, qualora la Stazione Appaltante abbia già disposto *medio tempore* l'aggiudicazione a favore del destinatario della proposta di aggiudicazione (cd. aggiudicazione "sospensivamente condizionata"), si procederà all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione stessa e alla segnalazione all'ANAC, nonché, ove prevista, all'incameramento della garanzia provvisoria (cfr. ex multis Cons. Stato, AP, 26 aprile 2022, n. 7; Cons. Stato, sez. V, 02.11.2021, n. 7303; sez. V, 22.01.2021, n. 683; sez. V, 10 marzo 2021, n. 2047; 27.10.2020, n. 6542). La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato (scorrimento della graduatoria), procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Se, all'esito della comprova dei requisiti o del sub-procedimento di congruità dell'offerta, il concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione debba essere escluso, rispettivamente, per carenza dei requisiti o per anomalia dell'offerta, e la Stazione appaltante non abbia già proceduto alla relativa aggiudicazione, la stessa procederà al ricalcolo dei punteggi ed alla riformulazione della graduatoria, previa espunzione dell'offerta presentata dal concorrente escluso. Resta ferma la possibilità per la Stazione appaltante, ricorrendone i presupposti, di fare valere l'eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. ed il potere dell'Anac di applicare sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si accertino specifiche condotte contrarie alle regole della gara da parte dell'operatore escluso (art. 222, comma 13 del Codice).

Di tali eventi è dato conto anche sulla piattaforma telematica.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Codice, verrà stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 18, comma 5 del Codice, se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in



alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del Codice, la mancata stipulazione del contratto nel termine fissato, qualora imputabile all'operatore economico, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

22.2 Spese contrattuali e adempimenti vari

Tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto (bolli, registrazione, diritti di segreteria, etc.) sono a carico dell'aggiudicatario, senza facoltà di rivalsa.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre:

- garanzia definitiva nella misura di cui all'art. 53, comma 4, pari al 5% dell'importo contrattuale, e nei modi previsti dall'art. 117 del Codice. Contestualmente, ove prevista, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del Codice. Ai sensi dell'art. 117, comma 12 del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) del 16 settembre 2022, n. 193, pubblicato in data 14.12.2022 sulla G.U. Serie generale - n. 291;

- polizza di copertura assicurativa secondo le indicazioni previste dal progetto. In particolare, ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del Codice, l'operatore economico, incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto, dovrà altresì produrre, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, della stazione appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della stazione appaltante), nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari a € 500.000,00.

- le seguenti autodichiarazioni:

- o indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, secondo previsione di legge e di contrattazione in vigore;
- o indicazione del nominativo della persona autorizzata alla stipula del contratto in nome e per conto dell'appaltatore e a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Ente. Nel caso che alla stipula del contratto intervenga un Procuratore, dovrà essere presentato il relativo documento di designazione (procura speciale) redatto per atto pubblico in numero di 2 (due) originali (o copie conformi in bollo), in quanto trattasi di atto da allegare al contratto d'appalto;
- o indicazione del/i c/c bancario/i e/o postale/i sul quale procedere ad effettuare i pagamenti e nominativo di tutti i soggetti delegati ad operare su di esso/i.

La stipulazione è comunque subordinata alla verifica, con esito positivo, degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto sarà sottoscritto con il Comune di Civitanova Marche.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal nominato Comune di Civitanova Marche per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, è facoltà del Comune medesimo, aggiudicare l'appalto all'operatore che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte.

22.3 Sub-contratti ex art. 119, comma 2 del Codice e contratti continuativi ex art. x art. 119,



comma 3, lettera d) del Codice

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, sette giorni prima o, previo accordo con l'Ente stipulante, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

23) ULTERIORI INFORMAZIONI

I corrispettivi saranno liquidati con le modalità previste dal progetto.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati secondo le disposizioni del progetto.

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Per quanto non espressamente previsto dalla presente *lex specialis*, trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nelle parti in cui è ancora applicabile, ai sensi dell'articolo 225 del D.Lgs. 36/2023;
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.9.2020, n. 120;
- Legge 241/1990 e s.m.i..

24) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente gara è il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, sito in Via della Loggia 24 (60121) Ancona (AN) - tel. 071 206946. Il termine di presentazione del ricorso è di trenta giorni decorrenti dalla conoscenza degli atti.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto d'appalto e allo svolgimento del rapporto giuridico con essi dedotto, saranno devolute alla competente Autorità giudiziaria del Foro di Macerata.

In relazione all'art. 213, comma 2 del Codice, si precisa che la Stazione Appaltante non intende avvalersi della clausola compromissoria.

25) INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

La Stazione Appaltante in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) informa sulle modalità di trattamento dei dati forniti.

La richiesta di partecipazione alla presente procedura di gara, acquisite le sotto riportate informazioni, comporta il consenso inequivocabile dell'interessato a che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si comunica quanto segue:

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Macerata, Corso della Repubblica, n. 28, 62100, Macerata. Dati di contatto del Titolare - PEC: provincia.macerata@legalmail.it; FAX: 0733/235.867; Sito internet: <https://istituzionale.provincia.mc.it/>.

La Provincia di Macerata, quando opera in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA), a seguito di convenzione con gli Enti Aderenti che intendono avvalersi del servizio gestione gare erogato mediante la piattaforma telematica di *e-procurement* denominata GT-SUAM e dei servizi correlati (es.



consulenze, pareri, etc.), assume il ruolo di Contitolare del trattamento, ai sensi dell'art. 26 "Contitolari del trattamento" del GDPR.

2. Oggetto e caratteri del trattamento

Il trattamento ha ad oggetto i dati personali dell'interessato di carattere comune (es. anagrafici, di contatto, di carattere economico e fiscale, previdenziali ed assicurativi, di carattere tecnico e merceologico) e relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di persone fisiche in relazione con gli operatori economici di cui all'art. 10 del GDPR, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e le qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Tali dati vengono raccolti attraverso apposita modulistica.

Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 del GDPR.

Il dato personale trattato per le finalità di cui al successivo punto 4 è stato raccolto anche presso enti pubblici e/o privati, tramite banche dati o siti internet sia ad accesso pubblico, sia ad accesso subordinato ad apposita registrazione (es. BDNA di cui al D.Lgs. 159/2011, Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al D.L. 189/2016, etc.).

3. Base giuridica del trattamento

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, nonché per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

La fonte normativa che prevede obblighi o compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati è la vigente normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica (D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", etc.), la quale attribuisce al Titolare l'esercizio della funzione per cui è tenuto a trattare i dati personali.

4. Finalità del trattamento

I dati personali sono raccolti ai soli fini dello svolgimento della procedura di gara e per i procedimenti amministrativi (stipulazione, esecuzione e rendicontazione del contratto) e giurisdizionali conseguenti, e successivamente trattati in coerenza con tali finalità.

La tipologia e la quantità di dati personali raccolti è determinata per il conseguimento delle finalità indicate e i dati non sono trattati per finalità diverse o incompatibili con quelle dichiarate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto risponde alla necessità di ottemperare ad obblighi normativamente stabiliti in tema di procedimenti ad evidenza pubblica relativi all'affidamento dei contratti di appalto, concessione o altra tipologia contrattuale legislativamente prevista. In particolare, i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dalla *lex specialis* sia ai fini della partecipazione alla gara, sia ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, della stipulazione, esecuzione e rendicontazione del contratto, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

5. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati trattati

I dati forniti o comunque raccolti verranno trattati nell'ambito delle procedure di cui al punto 4 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari.

I dati sono trattati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per conseguire le finalità del trattamento specificata al punto 4 per cui sono stati raccolti.

Alla data di cessazione del trattamento, il titolare procederà ad effettuare l'ulteriore trattamento di archiviazione in formato cartaceo ed informatico secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di documentazione amministrativa e alla loro conservazione nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di conservazione e scarto della Provincia di Macerata.

La Provincia di Macerata non effettua per i dati personali, richiesti ai fini del punto 2 di questa informativa, alcun trattamento di profilazione o automatizzato salvo future diverse disposizioni di legge.



6. Destinatari, comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati da parte del Titolare ai seguenti destinatari :

- altre amministrazioni pubbliche, da qualificarsi come titolari autonomi o responsabili del trattamento, la cui attività istituzionale sia connessa dalla vigente normativa con il trattamento in oggetto, cui per tali ragioni i dati dovranno essere comunicati; in particolare saranno comunicati ai seguenti Enti: Autorità Nazionale Anticorruzione, Ministero della Giustizia, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Agenzia delle entrate, enti previdenziali, altri enti certificatori;
- soggetti diversi da pubbliche amministrazioni, che trattano i dati personali per conto del Titolare del trattamento, in quanto designati Responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema; in particolare saranno comunicati, trattati ed archiviati presso una società terza (Maggioli SpA), anche operante tramite servizi Cloud certificati da AgID, che svolge, per conto della Provincia di Macerata, attività di gestione tecnica della piattaforma telematica di *e-procurement* denominata GT-SUAM, di proprietà della Regione Marche;
- eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di gara e di collaudo o di altri organismi di nomina obbligatoria o facoltativa (es. collegio consultivo tecnico), che verranno di volta in volta costituiti;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali o consulenti incaricati per la tutela del Titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini del conferimento dell'incarico, ivi incluso l'ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita.

I dati personali dell'interessato non sono diffusi dal Titolare del trattamento, se non nei limiti e specifici casi in cui ciò è richiesto obbligatoriamente dalla disciplina vigente in materia di anticorruzione ed in materia di trasparenza amministrativa, di cui, in particolare, al D.Lgs. 33/2013, art. 23, comma 1, lettera b); alla L.190/2012, art. 1, comma 16, lett. b); al D.Lgs. 36/2023, art. 20, mediante pubblicazione sia sul profilo del committente (sito internet istituzionale), sia sui mezzi previsti dalla vigente normativa ed al D.Lgs. 267/2000 TUEL in materia di pubblicazioni all'albo pretorio on line.

7. Natura del conferimento e conseguenze per l'interessato della mancata comunicazione dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per legge e l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Provincia di Macerata potrebbe determinare, come conseguenza e a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Il concorrente è consapevole che i dati forniti alla Provincia di Macerata, in caso di aggiudicazione all'esito di una procedura di gara gestita dalla Provincia di Macerata in qualità di centrale di committenza (SUA) per gli Enti aderenti, saranno comunicati ai predetti Enti Aderenti per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti e per i relativi adempimenti di legge.

8. Referente interno e persone autorizzate al trattamento dei dati

Il Referente "interno" del trattamento è il dirigente del Settore "SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E S.U.A.", e-mail antonia.rutigliano@provincia.mc.it, tel. +39 0733 248 1.

Le persone autorizzate al trattamento sono, in relazione alla mansione svolta, i funzionari del servizio "Appalti e S.U.A." e del servizio "Contratti", nonché gli incaricati del trattamento della ditta Maggioli SpA che svolge servizi strumentali di manutenzione della piattaforma telematica di *e-procurement* per conto della Provincia di Macerata (servizi di aggiornamento, help-desk di I e II livello, etc.).

Maggioli SpA è responsabile del trattamento dei dati in qualità di gestore e manutentore della su indicata piattaforma telematica di negoziazione.

9. Diritti dell'interessato e diritto di reclamo

L'interessato potrà, in ogni momento, esercitare i Suoi diritti presentando apposita istanza nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Tra i diritti riconosciuti all'interessato dal GDPR rientrano quelli di:



- richiedere al Titolare l'esistenza di un trattamento dei propri dati personali, e, in caso positivo, l'accesso e la copia dei propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei propri dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, par. 1, del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel par. 3 dello stesso articolo; la limitazione del trattamento dei propri dati personali al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, par. 1, del GDPR;
- richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso dell'interessato, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del GDPR, a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

L'interessato può esercitare i suoi diritti contattando il Titolare di cui al punto 1 o attraverso il Referente di cui al punto 8.

10. Responsabile della protezione dei dati personali della Provincia di Macerata

La Provincia di Macerata ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD) esterno, che si occupa di coadiuvare la Provincia nella corretta applicazione del GDPR e che è contattabile direttamente dall'interessato attraverso la e-mail: dpo@provincia.mc.it.

26) DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI TRASPARENZA, LEGALITÀ E ANTICORRUZIONE.

26.1 Protocollo di Legalità e Sicurezza (cfr. punto 3.1.13 del Piano Nazionale Anticorruzione e art. 1, comma 17 della L. 190/2012 e s.m.i.).

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di rispettare il Protocollo di Legalità e Sicurezza sottoscritto con la Prefettura di Macerata il 10 Novembre 2011 e pubblicato in apposito link del sito internet istituzionale della Provincia di Macerata (<http://istituzionale.provincia.mc.it/protocollo-di-legalita/>).

26.2 Attuazione dei Codici di Comportamento (cfr. punto 3.1.3 del Piano Nazionale Anticorruzione, art. 1, comma 44 della L. 190/2012 e s.m.i., art. 2, comma 3 del DPR 62/2013 e s.m.i.).

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di rispettare le prescrizioni del Codice generale di comportamento di cui al DPR 62/2013 e s.m.i. e quello dell'Ente committente pubblicato nel seguente link del sito internet istituzionale: <https://www.comune.civitanova.mc.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis-cms/codice-di-comportamento-integrativo/> e si impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario deve, inoltre, uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti.

Allegati:



Provincia di Macerata

**Settore Segreteria Affari generali e SUA
Servizio Appalti Sua e Contratti**

Corso della Repubblica 28 – 62100 Macerata
Tel. 0733 248537 – c.f. 80001250432
PEC: provincia.macerata@legalmail.it
mail: ufficioappalti.contratti@provincia.mc.it

- All.1: Modello 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- All.2: Modello 2 - Offerta economica, costi manodopera e oneri sicurezza aziendali;
- All.3: Modello 3 - Avvalimento;
- All.4: Modello 4 - Requisiti art.28 all.II.12 al Codice;
- All.5: Modello 5 - Dichiarazione l.68/99;
- All.6: Assolvimento imposta di bollo;
- All.7: Criteri OEPV

**IL RESPONSABILE E.Q.
SERVIZI “APPALTI, S.U.A. E
CONTRATTI”
(Dott. Giuseppe Costantini)**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa*